

## Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

## Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato GRAZIANI ROBERTO (id FSI 129004)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 30 agosto 2015 veniva riferito dall'Arbitro principale del "26° Festival di Porto San Giorgio" BARTOLINI LEONARDO (A.F.) che:

"Il giocatore GRAZIANI ROBERTO non si presentava all'ultimo turno del torneo B di Porto San Giorgio e non dava notizie di sé. Viene quindi considerato assente in modo non giustificato. Oltre a ciò si aggiunge il fatto che l'avversario di giornata, Savino Di Lascio, ha segnalato alla squadra arbitrale l'assenza dello stesso Roberto Graziani di nuovo contro Savino Di Lascio all'ultimo turno del torneo di Fano in data 8 agosto 2015. Di Lascio ha chiesto di poter sporgere reclamo contro Graziani ma ho risposto che avrei pensato io alla procedura mediante segnalazione al giudice sportivo".

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale vigente della Federazione Scacchistica Italiana dispone che: " Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi", precisando poi che "il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale...., deve essere considerato ritirato ingiustificatamente".

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata alla direzione di gara rappresenta comunque una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.

Nel caso di specie, è comprensibile il disappunto del tesserato Di Lascio che, a distanza di meno di un mese, ha dovuto subire 2 forfait da parte del medesimo giocatore. Tuttavia, nessuna segnalazione a carico di GRAZIANI ROBERTO in merito alla sua assenza all'ultimo turno del torneo di Fano è pervenuta alla Giustizia Federale e non è dunque possibile applicare la recidiva di cui all'art. 30 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato GRAZIANI ROBERTO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 9/9/2015

Il Giudice Sportivo Nazionale Elia Mariano

Mariano Mari